



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce
73010 - Viale della Repubblica, 10
Tel.0836/600003 Fax 0836/600645



ORDINANZA n. 07 del 10/05/2021

OGGETTO: Provvedimenti urgenti di carattere igienico-sanitario: taglio erba e pulitura di terreni, fondi, giardini, cortili ed aree private in genere.

IL SINDACO

PREMESSO:

- ~ che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte;
- ~ che l'erba incolta favorisce il proliferare di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- ~ che, anche in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19 tutt'ora in corso, è opportuno garantire la pulizia delle aree private incolte poste all'interno del perimetro urbano;
- ~ che la presenza di cortili, giardini privati e terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un habitat favorevole per il proliferare di topi, ratti, insetti, serpenti ed altri animali infestanti;
- ~ che tale circostanza, se non adeguatamente controllata, può essere causa della compromissione dell'igiene e della sanità pubblica e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia delle suddette aree;
- ~ che pervengono a questa A.C. segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni, giardini ed aree incolte per i quali i proprietari omettono qualsiasi intervento di manutenzione;

VISTO che l'imminente approssimarsi del periodo estivo determina una maggior crescita della vegetazione spontanea e il conseguente aumento del rischio incendi specie nei periodi più caldi;

VISTA, peraltro, l'emergenza epidemiologica e sanitaria in atto che impone ulteriori misure tese a garantire la salubrità delle aree pubbliche e private;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7.bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario emanare delle disposizioni urgenti al fine di garantire un controllo sulla crescita della vegetazione spontanea ed incolta, nonché al fine di tenere pulite e curate tutte le aree del territorio comunale, in particolare quelle ricadenti all'interno del centro abitato, per scongiurare il pericolo di propagazione di possibili incendi, nonché mantenere liberi fossi, canali ed altri manufatti stradali per consentire il deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico-sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

VALUTATA la necessità di mantenere puliti i cigli, le aree, le scarpate che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità vicinale di uso pubblico e le aree antropizzate;

RICONOSCIUTA, altresì, la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare in corrispondenza delle aree di intersezione e presso le curve stradali, dove le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia dei fondi edificabili e non, prospicienti le vie del centro urbano, delle zone limitrofe allo stesso, nonché dei giardini, delle aiuole e dei cortili privati;

CONSIDERATO che il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolo per la salute e la sicurezza della collettività locale;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 - L. n. 241/1990;

ORDINA

alla generalità dei proprietari, conduttori e/o affittuari di terreni incolti, cortili e giardini privati di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, entro e non oltre il 15/06/2021:

a) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, insistente sulle aree private poste all'interno del centro abitato, compreso le aree limitrofe allo stesso, al fine di evitare il rischio di propagazione degli incendi;

b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, insistente sulle aree private poste all'interno del centro abitato, in particolare delle aree ubicate in corrispondenza delle intersezioni stradali e delle curve e che pertanto non consentono una corretta visibilità alla circolazione veicolare, nonché regolazione delle siepi, taglio dei rami e delle piante in genere che fuoriescono dal perimetro delle aree private e delle abitazioni, dai muri di confine e dalle cancellate che invadono il marciapiede e che pertanto impediscono o rendono disagevole il transito di pedoni e diversamente abili e che comunque non consentono il corretto utilizzo dello stesso;

c) bonifica, mediante radicale pulizia, delle suddette aree da sterpaglie, rovi, rifiuti e quant'altro possa costituire rifugio di animali di ogni specie e potenziale pericolo per l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità;

DISPONE

- ~ che il materiale proveniente dallo sfalcio e potatura di erbe e ramaglie e/o dalla pulitura dell'area interessata, sia rimosso a cura e spese dell'interessato, contestualmente all'esecuzione dei lavori, e smaltito nelle forme previste dalla vigente normativa;

DEMANDA

- ~ alla dipendente Polizia Locale di vigilare e verificare il puntuale rispetto delle presenti prescrizioni entro i termini dalle stesse stabilito;

AVVERTE che,

- ~ fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti vigenti, la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti dall'art. 7.bis del D.Lgs. n. 267/2000 per le violazioni alle ordinanze comunali;
- ~ i trasgressori hanno facoltà di estinguere la violazione di cui al precedente capoverso mediante pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, comma 1, della Legge n. 689/1981 e ss.mm. e ii.;


DISPONE che

- ~ la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, bar, ecc.)
- ~ sia inoltrata alla On/le Prefettura-U.T.G. di Lecce e al Comando Stazione Carabinieri di Soletto;

INFORMA che

- ~ agli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sez. di Lecce, entro il termine di 60 giorni, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

Dalla Sede Comunale, 10/05/2021



IL SINDACO

Dr. Edoardo Calò